COMUNE DI BIENTINA

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBATURA PER CANI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 31 del 28 settembre 2023

Indice generale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Oneri e obblighi per i fruitori dell'area

Art. 6 - Divieti specifici

Art. 7 - Apertura dell'area

Art. 8 - Gestione e manutenzione delle aree

Art. 9 - Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 10 – Responsabilità

Art. 11 - Modalità di gestione delle Aree

Art. 12 - Modifiche del regolamento

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di "sgambatura per cani" presenti sul territorio comunale, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 - Definizioni

a) Area sgambatura di per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono realizzate al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani.

Art. 5 - Oneri e obblighi per i fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.
2. I Proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambatura devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
3. I proprietari/conduttori, devono prevedere all'utilizzo di apposita museruola qualora necessario. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
4. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani presenti da più tempo sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
5. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.
6. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale

purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non si evidenzino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.

7. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
8. I proprietari/conduttori ed i propri cani possono permanere nell'area di sgambatura per un periodo massimo di trenta minuti nel caso in cui altri cani, incompatibili con la permanenza di altri esemplari già all'interno dell'area, stiano aspettando di accedere; a tal fine, se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai trenta minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, i proprietari/conduttori interessati ad accedere possono chiedere a quelli già all'interno di fuoriuscire, assieme ai propri cani, dall'area, sì da consentire un altrettanto periodo di sgambatura del cane del soggetto richiedente.
9. L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un massimo di sei cani.
10. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore) non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.
11. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, cioè una fruizione completa da parte di tutti i cittadini; devono inoltre essere evitati i giochi che possono favorire la competizione fra cani.
12. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
13. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
14. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.
15. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita; coloro che accedono all'area devono adottare ogni accorgimento al fine di evitare episodi di fuga dei cani e, pertanto, devono sempre verificare la corretta chiusura dei cancelli, condurre i cani nell'area al guinzaglio e liberarli solo nel momento in cui i cancelli di accesso alla stessa siano chiusi.
16. I proprietari/conduttori hanno l'obbligo di ricoprire eventuali buche scavate dai propri cani.
17. Ai proprietari/conduttori dei cani è fatto obbligo di avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina e di esibirlo a richiesta delle autorità competenti e degli organi di Polizia.

Art. 6 - Divieti specifici

1. Non è consentito introdurre all'interno dell'area di sgambatura i cani che abbiano meno di tre mesi di età e cani con malattie trasmissibili.
2. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 Ordinanza Ministero della Salute 3 Marzo 2009.
3. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo secondo la definizione di cui all'art. 47 del

Nuovo Codice della Strada, nonché velocipedi e macchine per uso di bambini, acceleratori di andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi espressamente autorizzati e delle macchine per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

4. Parimenti è vietato introdurre nell'area qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
5. E' vietata la creazione di situazioni che costituiscono fonte di sovra-eccitazione per i cani.
6. E' vietata la lotta e qualsiasi altra spiacevole azione nei confronti dei cani. I proprietari/conduttori dei cani devono vigilare al fine di evitare tali situazioni.

Art. 7 - Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni le aree sono fruibili tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 22,00. L'Amministrazione comunale può disporre chiusure straordinarie delle aree per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

2. In caso di condizioni meteorologiche avverse o qualora insorgessero problemi di ordine igienico-sanitario e di incolumità per i cittadini, l'accesso alle aree di sgambatura potrà essere temporaneamente sospeso.

Art. 8 - Gestione e manutenzione delle aree

1. Il Comune provvederà alla manutenzione straordinaria delle aree.

2. Provvederà, altresì, direttamente o attraverso affidamento a terzi, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria delle aree.

3. Il Settore Tecnico effettuerà almeno una visita di sopralluogo annuale al fine di accertare lo stato dei luoghi ed a programmare gli interventi necessari.

Art. 9 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze dell'ordine.

2. Ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 10 – Responsabilità

In relazione alla responsabilità civile e penale del proprietario di un animale si raccomanda l'opportunità che i cani siano assicurati per la responsabilità civile. Si rinvia alle disposizioni contenute all' art. 2052 del C.C. e agli artt. 590 e 672 del c.p.

Art. 11 - Modalità di gestione delle Aree

L'Amministrazione comunale **potrà** dare vita ad accordi con Associazioni di Volontariato o con **Associazioni Sportive Dilettantistiche** o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole Aree.

In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle suddette Associazioni coinvolte nella gestione delle Aree.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale e le suddette Associazioni o i privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

Art. 12 - Modifiche del regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato dall'Amministrazione comunale, sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione o in base a sopravvenute normative.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dai competenti organi comunali nel rispetto delle norme regolamentari e procedurali *pro tempore* vigenti.

Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno tempestivamente portate a conoscenza del gestore il quale sarà tenuto al rispetto integrale delle nuove disposizioni e alla loro divulgazione ad ogni singolo fruitore.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti per legge.